Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su <u>www.fedlex.admin.ch</u> è quella determinante.

Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge del 19 dicembre 2008² sul trasporto di merci;

visto il messaggio del Consiglio federale del3,

decreta:

Art. 1

Per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) negli anni 2024–2026 e per la partecipazione della Confederazione ai costi di liquidazione della strada viaggiante nell'anno successivo alla cessazione del suo esercizio è approvato un limite di spesa di 64 milioni di franchi per gli anni 2024–2027.

Art. 2

Il limite di spesa si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2021 (101,5 punti; dic. 2020 = 100 punti) e sul seguente rincaro ipotizzato:

- a. 2022: +2,5 per cento;
- b. 2023: +1,4 per cento;
- c. 2024: +0,8 per cento;
- d. 2025 e 2026: +0,9 per cento;
- e. 2027: +1,0 per cento.

¹ RS 101 2 RS 740.1

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.